



Decreto Reggenziale 30 Giugno 1922 N. 22 contenente la Tariffa per le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozze, automobili e autocarri.

Art. 1.

- **Le tasse per le motociclette, motocarrozze, automobili, autobus ed autocarri, sono quelle annesse alle tariffe allegate sotto le lettere A - B.**

Art. 2.

- Quando la potenza indicata presenta una frazione di cavallo, la tassazione sarà pari a quella corrispondente al numero intero di cavalli che precede se la frazione non è superiore al mezzo cavallo; e pari a quella corrispondente al successivo numero intero se la frazione è superiore.

Art. 3.

- In forza dell'art. 18, disposizione transitoria del Regolamento per le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozze, automobili, autobus ed autocarri, approvato con Decreto Consigliere 6 Marzo 1922 le tasse fissate nelle predette tariffe per l'anno 1922, sono ridotte a metà avendo effetto dal 1 Luglio 1922.

- Tabella pag. 240 - 242 Suppl. 2 -